

Bruxelles, 1° giugno 2026  
(OR. en)

9951/26

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2026/0119 (NLE)

---

---

MI 564  
ENT 129  
UNECE 7

## PROPOSTA

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	1° giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 243 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di regolamenti ONU del giugno 2026

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 243 final.

---

All.: COM(2026) 243 final



Bruxelles, 1.6.2026  
COM(2026) 243 final

2026/0119 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di regolamenti ONU del giugno 2026**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'UE in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.29) in riferimento all'adozione di modifiche di regolamenti delle Nazioni Unite (ONU) attualmente in vigore.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo del 1958 riveduto e l'accordo parallelo**

Sono in vigore due accordi per l'elaborazione di prescrizioni armonizzate finalizzate a eliminare gli ostacoli tecnici al commercio di veicoli a motore tra le parti contraenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e per garantire che i veicoli a motore offrano un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente:

- l'accordo dell'UNECE relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"); e
- l'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo").

Per l'UE, tali accordi sono entrati in vigore rispettivamente il 24 marzo 1998 e il 15 febbraio 2000. Il WP.29 supervisiona i lavori relativi a tali accordi.

#### **2.2. Il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite**

Il WP.29 costituisce un quadro unico per l'armonizzazione a livello mondiale della regolamentazione sui veicoli. Si tratta di un gruppo di lavoro permanente nel quadro istituzionale delle Nazioni Unite, con un mandato specifico e un regolamento interno proprio. Il WP.29 è un forum mondiale nel cui ambito hanno luogo discussioni aperte sui regolamenti riguardanti i veicoli a motore e l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo. Ogni Stato membro delle Nazioni Unite e ogni organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati membri delle Nazioni Unite ha la facoltà di partecipare a pieno titolo alle attività del WP.29 e di diventare parte contraente degli accordi in materia di veicoli supervisionati dal WP.29. L'UE è parte di tali accordi<sup>1</sup>.

Il WP.29 si riunisce tre volte l'anno, in marzo, giugno e novembre. Per tenere conto del progresso tecnico, nel corso di ciascuna riunione il WP.29 può adottare:

---

<sup>1</sup> Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

nuovi regolamenti ONU;  
nuove risoluzioni ONU;  
nuovi regolamenti tecnici ONU applicabili a livello mondiale (GTR ONU);  
modifiche di regolamenti e risoluzioni ONU a norma dell'accordo del 1958 riveduto; e  
modifiche di GTR ONU e risoluzioni ONU a norma dell'accordo parallelo.  
Prima di ogni riunione del WP.29, appositi organi sussidiari del WP.29 discutono tali modifiche a livello tecnico.

In seguito il WP.29 può adottare proposte:

a maggioranza qualificata delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo del 1958 riveduto; oppure

per consenso delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo parallelo.

Prima di ogni riunione del WP.29, una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce la posizione da adottare a nome dell'UE per quanto riguarda:

nuovi regolamenti ONU, GTR ONU e risoluzioni ONU; e

modifiche, supplementi e rettifiche di regolamenti ONU, GTR ONU e risoluzioni ONU.

### **2.3. L'atto previsto del WP.29**

Dal 23 al 26 giugno 2026, nell'ambito della sua 199<sup>a</sup> sessione, il WP.29 può adottare:

proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 34, 35, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 55, 58, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 75, 79, 83, 85, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 100, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 121, 122, 125, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179 e 180;

proposte di nuovi regolamenti ONU, relativi a:

idrogeno liquido,

disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di guida automatizzata (ADS), e

disposizioni uniformi relative all'omologazione degli pneumatici per quanto riguarda le prestazioni connesse all'abrasione;

proposte di modifica dei GTR ONU n. 9 e 13; e

una proposta relativa a un nuovo GTR ONU sugli ADS.

## **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UE**

Trattandosi di un settore in cui l'Unione europea ha ampiamente legiferato, esso rientra nella competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE.

Il sistema del WP.29 rafforza l'armonizzazione internazionale delle norme relative ai veicoli. L'accordo del 1958 riveduto svolge una funzione fondamentale per il conseguimento di tale obiettivo. I costruttori dell'UE possono utilizzare un insieme comune di regolamenti di

omologazione, sapendo che i loro prodotti saranno riconosciuti conformi alla legislazione nazionale dalle parti contraenti.

Ciò ha consentito l'abrogazione, con il regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, successivamente abrogato a sua volta e sostituito dal regolamento (UE) 2019/2144, di oltre 50 direttive dell'UE, che sono state sostituite dai corrispondenti regolamenti elaborati a norma dell'accordo del 1958 riveduto.

Per il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> è stata seguita un'impostazione analoga. Tale regolamento stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli e sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Esso incorpora i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'UE.

Una volta che il WP.29 ha adottato una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU o alla modifica di un regolamento ONU vigente, il segretario esecutivo dell'UNECE notifica l'atto corrispondente alle parti contraenti. A meno che una minoranza di blocco delle parti contraenti non si opponga entro 6 mesi, l'atto entra in vigore. Ciascuna parte contraente può quindi recepire l'atto nella propria normativa nazionale applicabile. Nell'UE, la pubblicazione dell'atto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* completa il processo di recepimento.

È necessario stabilire la posizione dell'UE in merito ai seguenti atti:

proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 34, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 55, 58, 61, 64, 66, 67, 73, 75, 79, 83, 85, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 100, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 121, 122, 125, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179 e 180 al fine di aggiornare le disposizioni relative a:

- frenatura dei veicoli pesanti - le modifiche proposte sono finalizzate a garantire un'interpretazione allineata e coerente delle condizioni di attivazione della segnalazione di arresto di emergenza generata dall'azionamento del sistema di frenatura di servizio;
- resistenza dei sedili e dei relativi ancoraggi e poggiatesta - le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire le procedure di prova per la verifica della dissipazione dell'energia sui poggiatesta;
- installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa - le modifiche proposte sono finalizzate all'introduzione della possibilità di utilizzare la segnalazione luminosa, sotto forma di proiezioni di simboli al suolo, a vantaggio degli altri utenti della strada, attraverso una nuova funzione di segnalazione luminosa consistente nella proiezione degli indicatori di direzione;
- rumorosità dei veicoli delle categorie M e N - le modifiche proposte sono finalizzate a sostituire il riferimento al GTR ONU n. 21 con il riferimento allo stesso punto nel regolamento ONU n. 177 per evitare, in futuro, possibili divergenze tra questi due

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

testi e introdurre una "modalità standard" e prescrizioni da applicarsi alle emissioni sonore esterne migliorate;

- pneumatici per motocicli/ciclomotori - le modifiche proposte sono finalizzate a evitare la certificazione degli pneumatici per biciclette come pneumatici per ciclomotori;
- sterzo - le modifiche proposte sono finalizzate a precisare gli ambiti di applicazione del regolamento corrispondente e del regolamento ONU n. 171 per quanto riguarda la funzione sterzante a comando automatico, in particolare in relazione alle funzioni di parcheggio e al parcheggio telecomandato;
- veicoli con motopropulsore elettrico - le modifiche proposte sono finalizzate all'introduzione di prescrizioni per la segnalazione e l'attivazione automatica del freno in caso di avaria dei sistemi ricaricabili di accumulo dell'energia elettrica applicabili ai rimorchi;
- pneumatici per veicoli agricoli - le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire la marcatura degli pneumatici appartenenti alle categorie di velocità D ed E;
- pneumatici ricostruiti per autovetture e relativi rimorchi - le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire il ruolo del fornitore del materiale e a semplificare l'elenco degli pneumatici classificati come pneumatici destinati all'uso in condizioni di neve estreme;
- pneumatici ricostruiti per veicoli commerciali e relativi rimorchi - le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire il ruolo del fornitore del materiale e a semplificare l'elenco degli pneumatici classificati come pneumatici destinati all'uso in condizioni di neve estreme;
- resistenza al rotolamento, rumorosità di rotolamento e aderenza sul bagnato degli pneumatici - le modifiche proposte sono finalizzate a espungere dal regolamento tutte le disposizioni relative all'abrasione degli pneumatici e a trasferirle in un nuovo regolamento ONU sull'abrasione degli pneumatici;
- sicurezza dei pedoni - le modifiche proposte sono finalizzate al chiarimento dell'ambito di applicazione dei dati ricavati dalle prove effettuate sul parabrezza che devono essere forniti ai fini dell'omologazione, e al recepimento del GTR n. 9, modifica 3, sui requisiti tecnici dei sistemi utilizzabili per la protezione dei pedoni;
- dispositivi avanzati di ritenuta per bambini - le modifiche proposte sono finalizzate a precisare che la rimozione di un inserto può anche rendere necessarie prove supplementari con manichini di stature diverse, a risolvere l'incongruenza tra le dimensioni presunte dell'altezza delle spalle dei neonati prematuri e quelle effettive ricavate dai set di dati antropometrici raccolti e a eliminare le descrizioni dell'identificativo unico dalle prescrizioni;
- dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS) per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 - le modifiche proposte sono finalizzate al chiarimento delle disposizioni che risolveranno i problemi relativi alle omologazioni dei veicoli delle categorie M2, M3 ed N2, armonizzando il regolamento corrispondente e il regolamento ONU n. 152;
- veicoli a idrogeno e a celle a combustibile - le modifiche proposte sono finalizzate all'esecuzione di una serie di modifiche redazionali;

- dispositivi di segnalazione luminosa - le modifiche proposte sono finalizzate all'introduzione delle prescrizioni per la proiezione al suolo dei simboli degli indicatori di direzione;
- AEBS per i veicoli di categoria M1 e N1 - le modifiche proposte sono finalizzate al chiarimento delle disposizioni che risolveranno i problemi relativi all'omologazione dei veicoli M2, M3 e N2, armonizzando il regolamento corrispondente e il regolamento ONU n. 131;
- sistemi di ritenuta per il trasporto più sicuro dei bambini negli autobus e nei pullman - le modifiche proposte sono finalizzate all'introduzione di una soluzione per i sistemi di ritenuta per bambini da montarsi in combinazione con le cinture di sicurezza a due punti di ancoraggio, al fine di trattenere i bambini sul sedile in caso di ribaltamento o di urto frontale;
- sistemi di assistenza al controllo del conducente - le modifiche proposte sono finalizzate all'introduzione di nuove prescrizioni per quanto riguarda le manovre avviate dal sistema in autostrada senza che si attivi la richiesta di mettere le mani sul volante e le manovre avviate dal sistema in scenari non autostradali con attivazione della richiesta di tenere le mani sul volante;
- prestazioni sulla neve e classificazione come pneumatici da trazione per gli pneumatici ricostruiti - le modifiche proposte sono finalizzate all'introduzione di una definizione riveduta di "fornitore del battistrada utilizzato per il processo di ricostruzione" per quanto riguarda la conformità della produzione, a migliorare la coerenza tra pneumatici ricostruiti e pneumatici nuovi mediante l'allineamento alle prescrizioni del regolamento ONU n. 117, a introdurre nuove disposizioni transitorie e a risolvere una serie di problemi redazionali; e
- una serie di proposte - le modifiche proposte sono finalizzate all'introduzione di modifiche per consentire l'applicazione di tali regolamenti ONU ai veicoli automatizzati, compresi quelli che non dispongono di comandi manuali;

proposte di nuovi regolamenti ONU, relativi a:

- idrogeno liquido, recante prescrizioni per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3 e gli impianti alimentati a idrogeno liquefatto;
- ADS, recante disposizioni di sicurezza uniformi e una metodologia armonizzata per la convalida della sicurezza degli ADS; e
- abrasione degli pneumatici, per l'applicazione delle prescrizioni Euro 7 in relazione agli pneumatici nuovi appartenenti alla classe C1 per quanto riguarda le prestazioni connesse all'abrasione;

proposte di modifica dei GTR ONU n. 9 e 13 per agevolare la certificazione quasistatica orientata agli obiettivi del dispositivo di simulazione della coscia per la prova d'urto della coscia contro il paraurti e per chiarire i motivi alla base della riproduzione delle prescrizioni per la prova dell'integrità meccanica e della durabilità delle linee di alimentazione dei limitatori di pressione supplementari ad azionamento termico; e

una proposta relativa a un nuovo GTR ONU sugli ADS finalizzato a stabilire una metodologia armonizzata, con requisiti di alto livello adeguati alle caratteristiche uniche della tecnologia ADS e alle problematiche relative alla sicurezza ad essa associate, oltre a un approccio multipilastro per una convalida completa, efficace ed efficiente della sicurezza degli ADS.

Il WP.29 prevede di votare in merito a tali proposte in occasione della riunione che si terrà dal 23 al 26 giugno 2026.

È inoltre necessario stabilire la posizione dell'UE in merito a:

una proposta di modifiche del documento di interpretazione per quanto riguarda gli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione.

L'UE dovrebbe sostenere gli atti suddetti, perché sono in linea con la sua politica del mercato interno in relazione all'industria automobilistica per quanto riguarda la sicurezza, l'automazione e le emissioni, nonché con la sua geopolitica e le sue politiche in materia di trasporti, clima ed energia.

Tutti questi atti hanno effetti molto positivi sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale. Il voto a favore di tali atti favorirebbe il progresso tecnologico, permetterebbe economie di scala, eviterebbe la frammentazione del mercato interno e garantirebbe che gli standard automobilistici siano applicati in modo uniforme in tutta l'UE.

Il ricorso a perizie esterne non è pertinente ai fini della presente proposta. La presente proposta è stata comunque riesaminata dal Comitato tecnico – Veicoli a motore.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede che il Consiglio adotti decisioni che stabiliscano "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>3</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il WP.29 è un organo in cui le parti contraenti dell'UNECE discutono l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo.

Gli atti che il WP.29 è chiamato ad adottare sono atti aventi effetti giuridici.

I regolamenti ONU di cui all'atto previsto vincoleranno l'UE nell'ambito del diritto internazionale a norma degli articoli 1 e 12 dell'accordo del 1958 riveduto. Unitamente ai GTR ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE nel settore dell'omologazione dei veicoli.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

---

<sup>3</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### **4.2.1. Principi**

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'UE.

L'atto previsto può perseguire una duplice finalità o avere una doppia componente, una delle quali può considerarsi principale e l'altra solo accessoria. In tale caso, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### **4.2.2. Applicazione al caso concreto**

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il ravvicinamento delle legislazioni. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 114 TFUE.

## **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Publicazione dell'atto previsto

Poiché modificherà diversi regolamenti ONU e GTR ONU e ne adotterà di nuovi, è opportuno pubblicare l'atto del WP.29 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di regolamenti ONU del giugno 2026**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio<sup>1</sup> l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
- (2) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio<sup>2</sup> l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale regolamento incorpora i regolamenti adottati a norma dell'accordo

---

<sup>1</sup> Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1997/836/oj>).

<sup>2</sup> Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2000/125/oj>).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj>).

del 1958 riveduto ("regolamenti ONU") nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.

- (4) A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) può adottare proposte di modifica di regolamenti ONU, di regolamenti tecnici ONU applicabili a livello mondiale (GTR ONU) e di risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche dei GTR ONU o di nuovi GTR ONU e di estensione dei mandati dei GTR ONU.
- (5) Dal 23 al 26 giugno 2026, nell'ambito della 199<sup>a</sup> sessione del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, il WP.29 può adottare: proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 34, 35, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 55, 58, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 75, 79, 83, 85, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 100, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 121, 122, 125, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179 e 180; una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sull'idrogeno liquido; una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sui sistemi di guida automatizzata (ADS); una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sull'abrasione degli pneumatici; proposte di modifica dei GTR ONU n. 9 e 13; e una proposta relativa a un nuovo GTR ONU sugli ADS.
- (6) I regolamenti ONU n. 35 e 68 non sono applicabili ai fini dell'omologazione UE.
- (7) Per tenere conto dell'esperienza pratica e degli sviluppi tecnici nel corso del processo di omologazione, è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU n. 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 34, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 55, 58, 61, 64, 66, 67, 73, 75, 79, 83, 85, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 100, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 121, 122, 125, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179 e 180 e dai GTR ONU n. 9 e 13.
- (8) Ai fini del progresso tecnologico e della promozione dell'automazione e della decarbonizzazione, è necessario adottare nuovi regolamenti ONU sull'idrogeno liquido, sugli ADS e sull'abrasione degli pneumatici, oltre a un nuovo GTR ONU sugli ADS.
- (9) I regolamenti ONU avranno carattere vincolante per l'Unione. Unitamente ai GTR ONU, saranno tali da incidere sul contenuto della legislazione dell'UE nel settore dell'omologazione dei veicoli. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di WP.29 in merito all'adozione di tali proposte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 199<sup>a</sup> sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29), che si terrà tra il 23 e il 26 giugno 2026, è quella di votare a favore dei documenti di lavoro dell'ONU indicati nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

I rappresentanti dell'Unione in seno al WP.29 possono concordare lievi modifiche tecniche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*